

# Legislazione UE Giurisprudenza Comunitaria e Internazionale



notiziario n. **6** giugno 2014

## SOMMARIO

### Legislazione

Indirizzo della Banca centrale europea, del 12 marzo 2014, che modifica l'indirizzo BCE/2011/14

Indirizzo della Banca centrale europea, del 12 marzo 2014, che modifica l'Indirizzo BCE/2013/4

Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 giugno 2014, causa C-255/13

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 giugno 2014, causa C-146/14 PPU

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 giugno 2014, causa C-156/13

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 giugno 2014, causa C-118/13

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 giugno 2014, causa C-345/13

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 giugno 2014, cause riunite C-53/13 e C-80/13

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 giugno 2014, cause riunite C-217/13 e C-218/13

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 giugno 2014, cause riunite da C-501/12 a C-506/12, C-540/12 e C-541/12

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 giugno 2014, causa C-507/12

### Giurisprudenza Comunitaria

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 giugno 2014, causa C-360/12

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 giugno 2014, causa C-398/12

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 giugno 2014, causa C-360/13

### **Avvertenza:**

Per la consultazione dell'intero testo dei documenti qui segnalati, è possibile interrogare i seguenti siti:

- per la legislazione: <http://www.europa.eu.int>  
(nella sezione "Documenti" selezionare "Eur-Lex" e successivamente "Legislazione")
- per la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE: <http://www.curia.eu.int>  
(selezionare i moduli di ricerca nelle pagine dedicate alla Giurisprudenza)
- per la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: <http://www.echr.coe.int>
- per le norme di attuazione nazionale: <http://www.gazzettaufficiale.it>

Il testo integrale delle sentenze qui pubblicate e contrassegnate con [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it) alla voce "Servizio novità"



può leggersi anche in

*Segnalazioni o suggerimenti possono essere inviati ai seguenti indirizzi :*

FAX Ced 06 6883400  
ced.cassazione@giustizia.it

Redazione:

Vincenzo Di Cerbo - coordinatore  
Valeria Piccone - selezione documenti  
Gianna Cicco - raccolta materiali  
Giovanni Nardelli - realizzazione grafica

---

*Il presente bollettino è destinato esclusivamente ad uso interno della Corte di Cassazione*

Indirizzo della Banca centrale europea, del 12 marzo 2014, che modifica l'indirizzo BCE/2011/14 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/10)

*Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 166 del 5 giugno 2014, pag 33*

---

Indirizzo della Banca centrale europea, del 12 marzo 2014, che modifica l'Indirizzo BCE/2013/4 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'indirizzo BCE/2007/9 (BCE/2014/12)

*Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 166 del 5 giugno 2014, pag 42*

---

Regolamento (UE, Euratom) n. **609/2014** del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (Rifusione)

*Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 168 del 7 giugno 2014 pag 39*

---

**S**ENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

5 giugno 2014

**«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamenti (CE) nn. 40/94 e 44/2001 – Marchio comunitario – Articolo 93, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 40/94 – Competenza internazionale in materia di contraffazione – Determinazione del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto – Partecipazione transfrontaliera di più persone a uno stesso atto illecito»**

Nella causa **C-360/12**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione del 28 giugno 2012, pervenuta in cancelleria il 31 luglio 2012, nel procedimento

Coty Germany GmbH, già Coty Prestige Lancaster Group GmbH contro First Note Perfumes NV

LA CORTE

dichiara

1) *La nozione di territorio «dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso», di cui all'articolo 93, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, dev'essere interpretata nel senso che, in caso di vendita e di consegna di un prodotto contraffatto avvenute sul territorio di uno Stato membro, seguite da una rivendita da parte dell'acquirente sul territorio di un altro Stato membro, tale disposizione non consente di radicare una competenza giurisdizionale a conoscere di un'azione per contraffazione diretta contro il venditore iniziale che non ha operato in prima persona nello Stato membro cui appartiene il giudice adito.*

2) *L'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che, nel caso in cui vengano lamentate una pubblicità comparativa illecita o un'imitazione sleale di un segno protetto da un marchio comunitario, sanzionate dalla legge relativa alla repressione della concorrenza sleale*

*(Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) dello Stato membro cui appartiene il giudice adito, tale disposizione non consente di radicare, a titolo di luogo del fatto generatore di un danno derivante dalla violazione di tale legge, la competenza di un giudice di uno Stato membro in cui il solo tra i presunti autori ad esservi convenuto non ha operato in prima persona, ma consente di radicare la competenza giurisdizionale a conoscere di un'azione per responsabilità fondata sulla suddetta legge nazionale e promossa contro una persona stabilita in un altro Stato membro, alla quale si addebita la commissione, in quest'ultimo, di un atto che ha causato o rischia di causare un danno nel distretto del giudice adito.*

**S**ENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

5 giugno 2014

**«Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen – Articolo 54 – Principio del ne bis in idem – Ambito di applicazione – Decisione di non luogo a procedere per insufficienza di elementi a carico pronunciata da un giudice di uno Stato contraente – Possibilità di riapertura dell'istruttoria in caso di sopravvenienza di nuovi elementi a carico – Nozione di persona che sia stata “giudicata con sentenza definitiva” – Procedimento penale in un altro Stato contraente contro la stessa persona e per i medesimi fatti – Estinzione dell'azione penale e applicazione del principio del ne bis in idem»**

Nella causa **C-398/12**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 35 UE, dal Tribunale di Fermo (Italia), con ordinanza dell'11 luglio 2012, pervenuta in cancelleria il 29 agosto 2012, nel procedimento penale a carico di

M

LA CORTE

dichiara

*L'articolo 54 della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990, deve essere interpretato nel senso che una decisione di non luogo a procedere che osta, nello Stato contraente in cui tale decisione è stata emessa, a un nuovo procedimento penale per i medesimi fatti contro la stessa persona che ha beneficiato di detta decisione, salvo sopravvenienza di nuovi elementi a carico di quest'ultima, deve essere considerata una decisione che reca una sentenza definitiva, ai sensi di tale articolo, e che preclude pertanto un nuovo procedimento contro la stessa persona per i medesimi fatti in un altro Stato contraente.*

*L'articolo 5 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, dev'essere interpretato nel senso che le copie sullo schermo del computer dell'utente e le copie nella «cache» del disco fisso di tale computer, realizzate da un utente finale durante la consultazione di un sito Internet, soddisfano i requisiti in base ai quali tali copie devono essere temporanee, transitorie o accessorie e costituire una parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, nonché i requisiti stabiliti all'articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva, e possono pertanto essere realizzate senza l'autorizzazione dei titolari di diritti d'autore.*

**S**ENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)  
5 giugno 2014

**«Diritti d'autore – Società dell'informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 5, paragrafi 1 e 5 – Riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Realizzazione di copie di un sito Internet sullo schermo e nella cache del disco fisso durante la navigazione in Internet – Atto di riproduzione temporaneo – Atto transitorio o accessorio – Parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico – Utilizzo legittimo – Rilievo economico proprio»**

Nella causa **C-360/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito), con decisione del 24 giugno 2013, pervenuta in cancelleria il 27 giugno 2013, nel procedimento Public Relations Consultants Association Ltd contro Newspaper Licensing Agency Ltd e altri

LA CORTE  
dichiara

**S**ENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)  
5 giugno 2014

**«Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 19, paragrafo 1, e 20, paragrafi 1 e 2 – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 11 – Cittadino di uno Stato membro assicurato nello Stato di residenza – Sopravvenienza di una malattia grave e improvvisa durante le vacanze in un altro Stato membro – Persona obbligata a rimanere in tale secondo Stato per undici anni a motivo della sua malattia e della disponibilità di cure mediche specialistiche in prossimità del luogo in cui essa abita – Fornitura di prestazioni in natura in tale secondo Stato membro – Nozioni di “residenza” e di “dimora”»**

Nella causa **C-255/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla High Court (Irlanda), con decisione del 3 maggio 2013, pervenuta in cancelleria il 13 maggio 2013, nel procedimento  
I contro Health Service Executive

LA CORTE  
dichiara

*L'articolo 1, lettere j) e k), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che, ai fini degli articoli 19, paragrafo 1, o 20, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, qualora un cittadino dell'Unione, che risiedeva in un primo Stato membro, sia colpito da una grave e improvvisa malattia mentre si trova in vacanza in un secondo Stato membro e sia obbligato a rimanere per undici anni in tale Stato a causa di detta malattia e della disponibilità di cure mediche specialistiche nelle vicinanze del luogo in cui abita, egli deve essere considerato «dimorante» in quest'ultimo Stato membro qualora il centro principale dei suoi interessi si trovi nel primo Stato membro. Incombe al giudice nazionale determinare il centro principale degli interessi di detto cittadino in base a una valutazione di tutti i fatti pertinenti e tenendo conto della volontà di quest'ultimo, come emerge da tali fatti, mentre la mera circostanza che il cittadino di cui trattasi sia rimasto nel secondo Stato membro per un lungo periodo non è sufficiente, in quanto tale e di per sé, per considerare che egli risiede in detto Stato.*

**S**ENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

5 giugno 2014

**«Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone - Direttiva 2008/115/CE - Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Articolo 15 - Trattenimento - Proroga del trattenimento - Obblighi dell'autorità amministrativa o giudiziaria - Sindacato giurisdizionale - Mancanza di documenti di un cittadino di un paese terzo - Ostacoli all'esecuzione della decisione di allontanamento - Diniego dell'ambasciata del paese terzo interessato di rilasciare un documento d'identità che consenta il rimpatrio del cittadino in tale paese - Rischio di fuga - Prospettiva ragionevole di esecuzione dell'allontanamento - Mancata cooperazione - Eventuale obbligo dello Stato**

**membro interessato di rilasciare un documento temporaneo attestante lo status della persona»**

Nella causa **C-146/14 PPU**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria), con decisione del 28 marzo 2014, pervenuta in cancelleria il 28 marzo 2014, nel procedimento riguardante

Bashir Mohamed Ali Mahdi

LA CORTE  
dichiara

1) *L'articolo 15, paragrafi 3 e 6, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, letto alla luce degli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che qualsiasi decisione adottata dalle autorità competenti, al termine del periodo massimo iniziale di trattenimento di un cittadino di un paese terzo, e vertente sull'esito da riservare al trattenimento stesso deve essere effettuata in forma scritta con esposizione della relativa motivazione in fatto e in diritto.*

2) *L'articolo 15, paragrafi 3 e 6, della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che il riesame che è chiamata a compiere l'autorità giudiziaria cui sia sottoposta una domanda di proroga del trattenimento di un cittadino di un paese terzo deve consentire all'autorità medesima di pronunciarsi nel merito, caso per caso, sulla proroga del trattenimento del cittadino interessato, sulla possibilità di sostituire al trattenimento una misura meno coercitiva e sul rilascio di tale cittadino, laddove detta autorità è quindi legittimata a fondarsi sui fatti e sulle prove adottati dall'autorità amministrativa che l'abbia adita nonché sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni eventualmente sottoposte nel corso del procedimento stesso.*

3) *L'articolo 15, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che osta ad una disciplina nazionale, come quella oggetto*

del procedimento principale, che consenta la proroga del periodo iniziale di trattenimento di sei mesi già per il sol fatto che il cittadino del paese terzo sia privo di documenti d'identità. Spetta al solo giudice del rinvio valutare, caso per caso, le circostanze di fatto della fattispecie in esame al fine di stabilire se a tale cittadino possa essere efficacemente applicata una misura meno coercitiva o se sussista un rischio di fuga di quest'ultimo.

4) L'articolo 15, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che può ritenersi che un cittadino di un paese terzo il quale, in circostanze come quelle del procedimento principale, non abbia ottenuto un documento d'identità che ne consentisse l'allontanamento dallo Stato membro interessato abbia dato prova di «mancata cooperazione», ai sensi di detta disposizione, soltanto qualora dall'esame del comportamento del cittadino medesimo nel corso del periodo di trattenimento emerga la sua mancata collaborazione all'esecuzione delle operazioni di allontanamento nonché la probabilità che, a causa di tale comportamento, dette operazioni durino più del previsto, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare.

5) La direttiva 2008/115 deve essere interpretata nel senso che uno Stato membro non può essere obbligato al rilascio di un permesso di soggiorno autonomo o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare ad un cittadino di un paese terzo privo di documenti d'identità e che non abbia ottenuto tali documenti dal proprio paese d'origine, successivamente al rilascio del cittadino medesimo disposto dal giudice nazionale in considerazione dell'insussistenza di ragionevole prospettiva di allontanamento ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva stessa. Tuttavia, tale Stato membro deve, in un caso del genere, rilasciare al cittadino di cui trattasi una conferma scritta della sua situazione.

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)  
12 giugno 2014

**«Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Articolo 56 TFUE – Giochi d'azzardo – Normativa recante divieti relativi ai giochi d'azzardo tramite Internet che non sono stati applicati, per un periodo di tempo limitato, all'interno di un ente federato di uno Stato membro – Coerenza – Proporzionalità»**

Nella causa **C-156/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione del 24 gennaio 2013, pervenuta in cancelleria il 28 marzo 2013, nel procedimento  
Digibet Ltd, Gert Albers contro Westdeutsche Lotterien GmbH & Co. OHG

LA CORTE  
dichiara

L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa comune alla maggioranza degli enti federati di uno Stato membro costituito come Stato federale, la quale vieti, in linea di principio, l'organizzazione e l'intermediazione dei giochi d'azzardo tramite Internet, mentre invece, durante un periodo limitato, una sola entità federata abbia mantenuto in vigore un testo di legge più permissivo coesistente con la normativa, restrittiva, delle altre entità federate, purché tale normativa risulti rispondente alle condizioni di proporzionalità elaborate dalla giurisprudenza della Corte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)  
12 giugno 2014

**«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Organizzazione dell'orario di lavoro – Ferie annuali retribuite – Indennità finanziaria in caso di decesso»**

Nella causa **C-118/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal

Landesarbeitsgericht Hamm (Germania), con decisione del 14 febbraio 2013, pervenuta in cancelleria il 14 marzo 2013, nel procedimento Gülay Bollacke contro K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG

LA CORTE  
dichiara

*L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a legislazioni o prassi nazionali, quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che prevedono che il diritto alle ferie annuali retribuite si estingue senza dare diritto ad un'indennità finanziaria a titolo delle ferie non godute, quando il rapporto di lavoro termina per decesso del lavoratore. Il beneficio di una tale indennità non può dipendere da una previa domanda dell'interessato.*

---

**S**ENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)  
19 giugno 2014

**«Regolamento (CE) n. 6/2002 - Disegno o modello comunitario - Articolo 6 - Carattere individuale - Impressione generale diversa - Articolo 85, paragrafo 2 - Disegno o modello comunitario non registrato - Validità - Requisiti - Onere della prova»**

Nella causa **C-345/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Supreme Court (Irlanda), con decisione del 6 giugno 2013, pervenuta in cancelleria il 24 giugno 2013, nel procedimento Karen Millen Fashions Ltd contro Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd

LA CORTE  
dichiara

1) *L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, deve essere interpretato nel senso che, affinché un disegno o modello possa essere considerato dotato di un carattere individuale, l'impressione generale da esso prodotta sull'utilizzatore informato deve essere diversa da quella prodotta su tale utilizzatore non da una combinazione di elementi isolati, tratti da più disegni o modelli anteriori, bensì da uno o più disegni o modelli anteriori, considerati singolarmente.*

2) *L'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che, affinché un tribunale dei disegni e modelli comunitari consideri valido un disegno o modello comunitario non registrato, il titolare di tale disegno o modello non è tenuto a provare che esso presenta un carattere individuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento medesimo, ma deve unicamente indicare in cosa tale disegno o modello presenti tale carattere, ossia identificare l'elemento o gli elementi del disegno o modello interessato che, a giudizio del suo titolare, conferiscono ad esso tale carattere.*

---

**S**ENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)  
19 giugno 2014

**«Libera prestazione di servizi - Agenzia di lavoro interinale - Distacco di lavoratori da parte di un'agenzia stabilita in un altro Stato membro - Restrizione - Impresa utilizzatrice di manodopera - Ritenuta alla fonte dell'imposta sul reddito di tali lavoratori - Obbligo - Versamento al bilancio nazionale - Obbligo - Caso dei lavoratori distaccati da un'agenzia nazionale - Assenza di tali obblighi»**

Nelle cause riunite **C-53/13** e **C-80/13**, aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Krajský soud v Ostravě (Repubblica ceca) e dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) con decisioni, rispettivamente, del 16 e del 17 febbraio



2013, pervenute in cancelleria il 30 gennaio e il 15 febbraio 2013, nei procedimenti  
 Strojírny Prostějov, a.s. (C-53/13), ACO Industries  
 Tábor s.r.o. (C-80/13) contro Odvolací finanční  
 ředitelství

LA CORTE  
 dichiara

*L'articolo 56 TFUE osta ad una normativa, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in virtù della quale le società stabilite in un primo Stato membro che si avvalgono di lavoratori impiegati e distaccati da agenzie di lavoro interinale stabilite in un secondo Stato membro, ma operanti nel primo Stato tramite una succursale, sono tenute a trattenere alla fonte e a versare al primo Stato un acconto sull'imposta sul reddito dovuta da detti lavoratori, laddove il medesimo obbligo non è previsto per le società stabilite nel primo Stato che utilizzano i servizi di agenzie di lavoro interinale stabilite in tale medesimo Stato.*

**S**ENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)  
 19 giugno 2014

**«Rinvio pregiudiziale - Marchi - Direttiva 2008/95/CE - Articolo 3, paragrafi 1 e 3 - Marchio di colore rosso senza contorni, registrato per servizi bancari - Domanda di dichiarazione di nullità - Carattere distintivo acquisito con l'uso - Prova - Sondaggio d'opinione - Momento in cui deve essere acquisito il carattere distintivo con l'uso - Onere della prova»**

Nelle cause riunite **C-217/13** e **C-218/13**, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Bundespatentgericht (Germania), con decisioni dell'8 marzo 2013, pervenute in cancelleria il 24 aprile 2013, nei procedimenti  
 Oberbank AG (C-217/13), Banco Santander SA (C-218/13), Santander Consumer Bank AG

(C-218/13) contro Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV,

LA CORTE  
 dichiara

1) *L'articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad un'interpretazione del diritto nazionale secondo cui, in procedimenti che sollevano la questione se un marchio di colore senza contorni abbia acquisito carattere distintivo con l'uso, è sempre e comunque necessario che da un sondaggio d'opinione risulti un grado di riconoscibilità di tale marchio di almeno il 70%.*

2) *Qualora uno Stato membro non si sia avvalso della facoltà prevista all'articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2008/95, l'articolo 3, paragrafo 3, primo periodo, di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità riguardante un marchio privo di carattere distintivo intrinseco, occorre esaminare, al fine di valutare se tale marchio abbia acquisito carattere distintivo con l'uso, se tale carattere sia stato acquisito prima della data di deposito della domanda di registrazione di detto marchio. Al riguardo è irrilevante che il titolare del marchio contestato faccia valere che quest'ultimo ha acquisito comunque carattere distintivo con l'uso successivamente al deposito della domanda di registrazione, ma prima della registrazione del marchio stesso.*

3) *Qualora uno Stato membro non si sia avvalso della facoltà prevista all'articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2008/95, l'articolo 3, paragrafo 3, primo periodo, di detta direttiva deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, nell'ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, il marchio contestato sia dichiarato nullo se privo di carattere distintivo intrinseco e il titolare di tale marchio non riesca a dimostrare che quest'ultimo aveva acquisito, prima della data di deposito della domanda di registrazione, carattere distintivo con l'uso che ne era stato fatto.*

**S**ENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)  
19 giugno 2014

**«Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Articoli 2, 3, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafo 1 - Discriminazione diretta basata sull'età - Stipendio di base dei dipendenti pubblici determinato in base all'età - Regime transitorio - Perpetuazione della disparità di trattamento - Giustificazioni - Diritto al risarcimento - Responsabilità dello Stato membro - Principi di equivalenza e di effettività»**

Nelle cause riunite da C-501/12 a C-506/12, C-540/12 e C-541/12, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania), con decisioni del 23 ottobre 2012 (cause da C-501/12 a C-506/12) e del 13 novembre 2012 (cause C-540/12 e C-541/12), pervenute in cancelleria, rispettivamente, l'8 e il 28 novembre 2012, nei procedimenti

Thomas Specht (C-501/12), Jens Schombera (C-502/12), Alexander Wieland (C-503/12), Uwe Schönefeld (C-504/12), Antje Wilke (C-505/12); Gerd Schini (C-506/12) contro Land Berlin e Rena Schmeel (C-540/12), Ralf Schuster (C-541/12) contro Bundesrepublik Deutschland

LA CORTE  
dichiara

1) *L'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev'essere interpretato nel senso che le condizioni attinenti alle retribuzioni dei dipendenti pubblici rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva.*

2) *Gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che ostano a una misura nazionale, come quella controversa nei procedimenti principali, in forza*

*della quale, nell'ambito di ciascuna categoria di funzioni, il livello dello stipendio di base di un dipendente pubblico è determinato, al momento dell'assunzione, in base all'età di quest'ultimo.*

3) *Gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nei procedimenti principali, con cui sono definite le modalità di reinquadramento, nell'ambito di un nuovo sistema retributivo, di dipendenti pubblici in servizio prima dell'entrata in vigore di tale normativa, e che prevede, da un lato, che il livello retributivo in cui questi ultimi sono da quel momento inquadrati sia determinato sulla sola base dell'importo dello stipendio di base che essi percepivano in applicazione del previgente sistema retributivo, pur essendo quest'ultimo fondato su una discriminazione basata sull'età del dipendente, e, dall'altro, che il successivo avanzamento nella nuova scala retributiva sia da quel momento determinato esclusivamente in base all'esperienza professionale acquisita a partire dall'entrata in vigore di detta normativa.*

4) *In circostanze come quelle proprie dei procedimenti principali, il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 17 della direttiva 2000/78, non impone di concedere retroattivamente ai dipendenti pubblici discriminati un importo corrispondente alla differenza tra la retribuzione effettivamente percepita e la retribuzione corrispondente al livello più elevato della loro categoria.*

*Spetta al giudice del rinvio verificare se sussistano tutti i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea affinché, ai sensi del diritto dell'Unione, possa sorgere la responsabilità della Repubblica federale di Germania.*

5) *Il diritto dell'Unione non osta a una norma nazionale, come quella controversa nei procedimenti principali, che prevede l'obbligo per il dipendente pubblico di far valere un diritto a prestazioni pecuniarie che non discendono direttamente dalla legge entro un termine relativamente breve, ossia prima della fine dell'esercizio finanziario in corso, a condizione che tale norma rispetti i principi di equivalenza e di*

*effettività. Spetta al giudice del rinvio verificare che tali condizioni siano soddisfatte nei procedimenti principali.*

---

**S**ENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

19 giugno 2014

**«Rinvio pregiudiziale - Articolo 45 TFUE - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 7 - Nozione di “lavoratore”- Cittadina dell’Unione europea che ha rinunciato a lavorare a causa delle limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto»**

Nella causa **C-507/12**, avente ad oggetto la

domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito), con decisione del 31 ottobre 2012, pervenuta in cancelleria l’8 novembre 2012, nel procedimento

Jessy Saint Prix contro Secretary of State for Work and Pensions con l’intervento di: AIRE Centre

LA CORTE  
dichiara

*L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che una donna, che smetta di lavorare o di cercare un impiego a causa delle limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto, conserva la qualità di «lavoratore» ai sensi di tale articolo, purché essa riprenda il suo lavoro o trovi un altro impiego entro un ragionevole periodo di tempo dopo la nascita di suo figlio.*



---

**Corte Suprema di Cassazione**  
Centro Elettronico di Documentazione  
Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour  
00193 - Roma